

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Naturalmente Bimbi A.p.s

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 Denominazione

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione:

" Naturalmente Bimbi A.p.s " Ente del Terzo Settore da ora in avanti denominata "associazione"

L'acronimo APS, anche se previsto nella denominazione sociale, sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico dopo l'iscrizione nel RUNTS.

L'associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione italiana e del codice civile e della legislazione vigente ed è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 - Sede legale e sedi secondarie

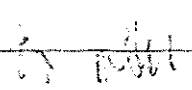
L'associazione ha sede attualmente in Capannori

L'eventuale variazione della sede all'interno dello stesso comune potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente Statuto.

L'associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio direttivo.

Art. 3 – Durata

La durata dell'associazione è illimitata.



FINALITA' ED OGGETTO ASSOCIATIVO

Art. 4 – Finalità ed oggetto associativo

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione si ispira e fonda su due assunti fondamentali

– l'unicità di ogni individuo viene arricchita dalla necessaria relazione con

– l'altro (nelle similitudini e nelle diversità) e con l'ambiente

– la vita di ciascuno è un percorso di conoscenza e condivisione che porta continui cambiamenti che richiedono sostegno emotivo, psicologico, ambientale e materiale.

Pertanto il suo scopo è quello di:

– promuovere il benessere psico-fisico degli individui, nelle diverse fasi della vita; accompagnare il percorso di sviluppo attraverso la conoscenza, la sperimentazione e la condivisione con particolare attenzione a minori, ai portatori di disabilità fisica o mentale, agli stranieri, alle marginalità;

– promuovere una cultura della condivisione, del bene comune nel rispetto, nella tutela e nella promozione del patrimonio, ambientale, culturale e storico-sociale;

– promuovere l'individuo come protagonista, nella relazione con l'altro e col mondo;

– di promuovere, nei singoli e nei gruppi, la sensibilità ai problemi di natura educativa, sociale e culturale in genere,

- contribuire alla diffusione della cultura mediante la preparazione e la elevazione culturale e professionale dei propri soci e dei cittadini in generale;

Le finalità di cui sopra saranno realizzate tramite lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art 5 del Codice del Terzo Settore:

1. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
2. interventi e prestazioni sanitarie;
3. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
4. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
5. formazione universitaria e post-universitaria;
6. ricerca scientifica di particolare interesse sociale
7. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art 5 del Codice del Terzo Settore;
8. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

9. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

10. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

11. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

12. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nell'ambito delle attività di interesse generale di cui sopra, l'associazione, sia direttamente che tramite terzi ovvero in rapporto convenzionato con enti pubblici e privati:

- operare nel settore dell'organizzazione e gestione di progetti educativi e ricreativi per l'infanzia e l'adolescenza anche nella forma di campi di studio e lavoro, percorsi individuali e/o di piccoli gruppi di sostegno scolastico, campi ricreativi, momenti di animazione culturale e di socializzazione ed in genere qualsiasi manifestazioni a scopo educativo e di promozione della crescita dei giovani;
- operare nel settore della progettazione, organizzazione e gestione delle discipline del sostegno psicologico ed emotivo del minore o dell'adulto in stato di disagio o di bisogno;
- operare nel settore della progettazione, organizzazione e gestione delle

discipline dell'arte terapia ovvero, ma a solo titolo esemplificativo, nel settore delle arte creativa quali il teatro terapia, danza terapia, biodanza, comico terapia, disegno, canto, scrittura creativa, espressione emozionale;

- operare nel settore della progettazione, organizzazione e gestione di convegni, incontri, corsi residenziali e non, seminari, tavole rotonde, workshop, corsi ovvero qualsiasi iniziativa culturale, educativa e sociale sui temi inerenti l'educazione alla salute, la prevenzione, la promozione di corretti stili di vita, la psicologia, la pedagogia, il benessere psicofisico e ambientale ed ogni altro argomento inerente alle finalità associative;
- promuovere e gestire iniziative e attività culturali, musicali, ricreative sportive ed assistenziali atte a consentire una più elevata qualità della vita nonché a rappresentare opportunità di svago e di riposo per i soci;
- operare nel settore della diffusione della propria attività, anche attraverso l'organizzazione di spettacoli, rassegne, saggi e di ogni altra attività culturale tesa a favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali, e a diffondere e far conoscere la propria attività;
- creare luoghi d'incontro fra gli associati, a scopo formativo, per contribuire allo sviluppo culturale e civile dei soci, per favorire la loro conoscenza reciproca, e per prevenire situazioni di disagio, solitudine, emarginazione e intolleranza;
- operare nel settore della progettazione, organizzazione e gestione di attività afferenti alla gestione delle relazioni umane, dei processi e rapporti comunicativi ovvero, ma al solo titolo esemplificativo, empowerment, creatività, autostima, contatto empatico, risoluzione dei conflitti, gestione di gruppi, relazioni, animazione ed attività similari;

- gestire campus universitari e/o centri di aggregazione giovanili con finalità educative e pedagogiche e ludico/ricreative, per favorire l'orientamento dei giovani verso la partecipazione attiva e consapevole nella vita sociale, alla convivenza civile, ai valori di solidarietà e rispetto delle diversità;
- realizzare e gestire case famiglie, comunità alloggio, case albergo, centri di prima accoglienza, appartamenti polifunzionali; servizi residenziali e semiresidenziali per minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi d'assistenza familiare;
- realizzare e gestire, sia tempo determinato che indeterminato, strutture ricettive, di pronto intervento di ogni tipo ivi comprese case per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili, anche in collaborazione con Enti Pubblici - Territoriali, per fornire un alloggio e distribuzione pasti e generi alimentari a persone, che ne siano sprovviste e versino in ogni caso in situazioni di difficoltà o di emarginazione sociale;
- realizzare e gestire asili nido, scuole materne, strutture sociali scolastiche e parascolastiche nonché i servizi ausiliari di collegamento;
- realizzare e gestire attività di tele - soccorso, tele - assistenza e tele - medicina;
- realizzare e/o gestire soggiorni climatici marini, montani e termali nell'ambito dei servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per minori, anziani, disabili e ammalati;
- gestire attività di sostegno durante i soggiorni climatici e di vacanza per soggetti in difficoltà e non o per Enti ed organizzazioni operanti nei settori socio-sanitari, di promozione ed organizzazione del tempo libero, di accompagnamento e guida turistica;

[Handwritten signature]

- operare nel settore della gestione di Centri di documentazione, di biblioteche, videoteche ed affini sui temi dell'associazione
- operare nel settore della progettazione, organizzazione e gestione di attività dirette alla formazione degli insegnanti e degli educatori sui temi inerenti le finalità associative;
- operare nel settore dell'attività di assistenza e reinserimento sociale o comunque tutte le altre forme di aiuto praticabile nei confronti di persone svantaggiate o escluse dal sistema sociale;
- operare nel settore dei servizi e interventi interculturali finalizzati a favorire l'integrazione sociale di cittadini immigrati;
- operare nel settore dell'editoria attraverso la pubblicazione di periodici, libri, testi e di pubblicazioni in genere, ivi compresi anche materiali video e informatici;
- operare nel settore della distribuzione, del commercio ed della commercializzazione, all'ingrosso ed al dettaglio, di periodici, testi e di pubblicazioni in genere, ivi compresi anche materiali video e informatici;
- operare nel settore della promozione e valorizzazione e consolidamento delle pari opportunità, della cultura, delle progettualità e del ruolo delle donne nella società e nel mondo del lavoro;
- operare nel settore della diffusione e divulgazione dei temi associativi attraverso la gestione di siti internet e strumenti affini
- operare nel settore dell'orientamento al lavoro, della formazione o riqualificazione professionale sia di soggetti emarginati, disoccupati ovvero in cerca di prima occupazione, sia di personale già attivo tramite l'organizzazione di incontri o corsi di studio, di approfondimento, di

addestramento, di riqualificazione su argomenti di interesse generale e
specifico per soggetti pubblici e privati;

A norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, l'associazione potrà esercitare, in
quanto affini e compatibili con le finalità istituzionali, tutte le attività diverse da
quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime,
secondo criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale n. 107/2021 e successive
modifiche ed integrazioni.

Inoltre, l'associazione potrà esercitare anche attività di raccolta attraverso la
richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di
finanziare le proprie attività di interesse generale, anche mediante sollecitazione al
pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore,
impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei
principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il
pubblico, in conformità a linee guida e norme vigenti

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali
ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di
apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi
scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà aderire ad altre Associazioni, Coordinamenti ed Unioni, reti
nazionali e internazionali con finalità analoghe e/o affini alle proprie.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e
discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non
prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa

SOCI

Art. 5 – Requisiti dei Soci

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al

15/11/2021

minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono essere ammessi come soci sia le persone fisiche, anche minorenni purchè dietro consenso di chi esercita la podestà genitoriale, sia gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro , mediante inoltro di domanda scritta al Consiglio Direttivo (che dovrà contenere:

— l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice

fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

— la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto,

gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate

dagli organi associativi

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo ovvero il Presidente e/o altro consigliere appositamente delegati dal Consiglio stesso. Il rilascio della tessera sociale a firma del Presidente costituisce prova dell'ammissione a socio.

La delibera deve essere presa secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non

pt: 11/11

accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I soci, possono essere:

Soci fondatori

Sono soci fondatori le persone fisiche o gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che hanno firmato l'atto costitutivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio annualmente.

Soci ordinari senior

Sono soci ordinari le persone fisiche, di età superiore ai 25 anni, che aderiscono all'associazione versando una specifica quota stabilita dal Consiglio.

Soci ordinari junior

Sono soci ordinari le persone fisiche, di età inferiore ai 25 anni (compresi), che aderiscono all'associazione versando una specifica quota stabilita dal Consiglio.

Soci onorari

Sono soci onorari le persone fisiche o gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che hanno dato significativi contributi morali e materiali alle attività dell'Associazione e su proposta del consiglio direttivo sono nominate tali, dall'Assemblea Generale Ordinaria, nella prima riunione utile.

Soci sostenitori o promotori

Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione o mediante conferimento in denaro o in natura oltre alla quota associativa prevista dal consiglio direttivo annualmente.

Art. 6 – Diritti ed Obblighi dei soci

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. L'attività è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo. . L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto.

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione con richiesta scritta al Presidente dell'associazione

Tutti i soci hanno diritto di voto. I soci minorenni esercitano il diritto di voto attraverso coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale.

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7 – Perdita qualifica di socio

La qualità di socio cessa per recesso, morte o esclusione.

Art. 8 – Recesso del socio

Il socio può recedere liberamente dall'associazione con comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Sarà onere del Consiglio Direttivo provvedere a cancellarlo dal Registro degli associati.

Art. 9 – Esclusione del socio

Il socio dell'associazione può essere escluso, per i seguenti motivi:

- non ottemperi in modo grave alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione;
- assuma atteggiamenti offensivi, aggressivi ovvero alimenti e provochi dissapori e contrasti con gli altri soci, anche, attraverso l'incitamento all'odio, il razzismo, la diffamazione ed in genere con attacchi personali e/o la mancanza del rispetto reciproco;
- svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota associativa;

L'esclusione dei soci per morosità è automatica senza bisogno di alcuna deliberazione.

I soci esclusi per morosità saranno riammessi pagando la quota annuale.

Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto legittimano l'esclusione di un socio nell'interesse dell'Associazione. La delibera di esclusione adeguatamente motivata, deve essere comunicata con lettera raccomandata a.r. dal Consiglio Direttivo. Avverso tale decisione è ammesso il ricorso all'Assemblea dei soci entro 30 gg. dal ricevimento della raccomandata a.r. Qualora il socio rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e

trasmissibili.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 10 – Il Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno a titolo esemplificativo costituite:

- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio direttivo;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative;
- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti, rimborsi, altri proventi, anche dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività diverse o dalle raccolte fondi

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- da sovvenzioni; donazioni, lasciti o successioni;
- da eventuali contributi straordinari;
- dagli avanzi di gestione;

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 - Organi Associativi

Sono organi dell'associazione:

1. l'assemblea dei soci,
2. il Consiglio direttivo;
3. l'organo di controllo – se nominato - ;
4. il Presidente;

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 12 – L'Assemblea dei Soci

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'assemblea ha il compito:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se obbligo di legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulla esclusione degli associati secondo quanto previsto all'art. 9 del presente statuto;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 13 – Convocazione dell'Assemblea dei soci

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.

Art. 14 – Svolgimento dell'Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e sono in regola con il versamento della quota sociale

Ciascun associato ha un voto.

124

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, in assemblea straordinaria, il voto favorevole di almeno il $\frac{3}{4}$ degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione.

Per deliberare lo scioglimento, trasformazione, scissione, fusione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, in assemblea straordinaria, il voto favorevole di almeno il $\frac{2}{3}$ degli associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall'assemblea.

L'assemblea elegge il Consiglio direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Il Consiglio direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Inoltre gli compete:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;

Il Consiglio Direttivo individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e

scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi e gli eventuali compensi.

Il Consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Sarà in facoltà del Consiglio direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art. 17 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 18 - Svolgimento del Consiglio Direttivo

Per la validità della riunione del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua

più
M

assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19 – Giunta Esecutiva

E' data facoltà al Consiglio Direttivo di nominare, a maggioranza semplice dei suoi componenti, una Giunta Esecutiva composta dal Presidente e dal Vice – Presidente e Tesoriere ai quali può delegare proprie attribuzioni.

Opera solo in casi straordinari e per deliberare su situazione di urgenza dove non è possibile convocare l'intero Consiglio Direttivo, al quale, comunque, deve presentare il suo operato per la ratifica degli atti compiuti.

IL TESORIERE

Art. 20 – Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione.

IL SEGRETARIO

Art. 21- Il Segretario

Al Segretario spetta il compito di tenere e aggiornare i libri verbali e Libro soci nonché quello di coadiuvare nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente.

IL PRESIDENTE

Art. 22 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché,

ps
all

ricadenti nella competenza del Consiglio direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il consiglio direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vice-Presidente, al quale compente ogni sua attribuzione

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 23 – Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio

sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 – Esercizio Sociale

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio di ogni anno e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale redatto secondo i modelli ministeriali vigenti ed in conformità all'art. 13 del Codice del Terzo settore e alle altre disposizioni di legge applicabili.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione deve pubblicare annualmente, al ricorrere dei requisiti di legge, e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Inoltre, l'associazione potrà, salvo obbligo di legge, redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del codice del terzo settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Dipendenti - Collaboratori e volontari

Art. 25 – Dipendenti, collaboratori e volontari

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione può avvalersi di personale dipendente. Pertanto potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.

Inoltre, sempre per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione può stipulare accordi professionali ovvero impiegare giovani in servizio civile

L'Associazione favorisce la partecipazione alla vita associativa dei lavoratori, dei collaboratori, dei volontari e dei giovani in servizio civile creando momenti di confronto con volontari ed i soci.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi

e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 26 – Modifiche Statutarie

Questo statuto è modificabile dall'assemblea straordinaria secondo le norme previste del presente statuto. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la legge italiana.

SCIoglimento

Art. 27 – Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre l'assemblea straordinaria dei soci validamente costituita secondo le norme del presente statuto

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuo è devoluto a seguito di delibera Assembleare e previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore

NORME FINALI

Art. 28 – Libri associativi

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi con le modalità previste dalle precedenti norme statutarie.

Art. 29 – Norme di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
ADEGUAMENTO ALLA D.LGS. N. 117 DEL 3 LUGLIO 2017

Associazione Naturalmente Bimbi A.p.s.

Il giorno 01 del mese di marzo, dell'anno 2023, in Firenze si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'associazione denominata Naturalmente Bimbi A.p.s.

Sono presenti personalmente o per delega scritta tutti i soci iscritti.

Presiede l'Assemblea dei soci il Presidente di Assemblea la Sig. ra Manzani Serena la quale nomina come Segretario della riunione il Sig. Massimo Mariano con funzione di estensore del verbale assembleare.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e la presenza totalitaria dei soci, dichiara l'Assemblea dell'associazione validamente costituita.

Successivamente rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno, apre la discussione e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sul seguente ordine del giorno:

- 1) Revisione dello Statuto adeguamento alla riforma del Terzo Settore – D.LGS. del 3 luglio 2017 – integrazioni e rettifiche richieste per iscrizione al RUNTS

L'Assemblea, all'unanimità delibera:

- a) di approvare il nuovo statuto dell'Associazione Naturalmente Bimbi A.p.s. Ente del Terzo Settore come allegato al presente verbale

Il Presidente di assemblea la Sig. ra Manzani Serena, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

dati relativi all'anno 2023

del contribuente 92052040463 - ASSOCIAZIONE NATURALMENTE BIMBI

ATTO

Modello	MODELLO 69		
Ufficio registrazione	DPLU UT LUCCA (TZQ)	Data registrazione	12/4/2023
Serie	3	Numero	000492
Negozio	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE (8000)	Ruolo	dante causa
Data stipula	1/3/2023	Valore dichiarato	0,00 €
Codice identificativo contratto	TZQ23L000492000SJ		

